

**LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 16-05-1985
REGIONE PUGLIA**

**" Nuova disciplina concernente il servizio
sociale regionale per l' attività motoria e sportiva -**

PREMESSA

Al fine di consentire alle Parrocchie ammesse ai finanziamenti di affrontare con la necessaria preparazione tutti gli adempimenti e le prescrizioni stabilite dalla legge regionale in epigrafe, si espongono, in estratto, le norme più significative.

Tale esposizione non può avere, in considerazione della complessità e vastità della materia nonché della evoluzione della normativa, alcuna pretesa di completezza ma costituisce un primo ausilio che dovrà essere, necessariamente, approfondito in sede parrocchiale con i collaboratori adatti.

ARTICOLO 14 (Documentazione esecutiva)

...documentazione:

- a) **progetto esecutivo completo degli elaborati tecnici, approvato dall' organo competente;**
- b) **concessione o autorizzazione edilizia;**
- c) **piano finanziario di copertura della spesa;**
- d) dichiarazione dalla quale risulti l'ammontare di eventuali provvidenze concesse dallo Stato o da altri Enti pubblici ovvero richieste;
- e) **schema di regolamento o di convenzione circa la modalità di utilizzazione dell' impianto;**
- f) parere tecnico del CONI sugli atti progettuali;
- g) **piano di gestione;**
- h) nel caso di concessione in precario corredata da fidejussione bancaria o di primaria compagnia di Assicurazione a copertura della spesa ammessa a contributo.

ARTICOLO 15 (Concessione ed erogazione)

... I contributi di cui alla lett. a) dell' art. 9, in favore delle associazioni sportive ed altri organismi sono concessi con Decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore competente se delegato.

Detti contributi vengono liquidati previo sopralluogo da parte di funzionari dell' Assessorato tendente ad accertare la conformità delle opere eseguite a quelle ammesse a contributo, nonché la congruità della spesa ammessa.

Per i destinatari di cui al 3° comma del presente articolo, l' erogazione del contributo è comunque subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune interessato diretta a garantire l' uso sociale dell' impianto per un periodo non inferiore a quindici anni a tariffe concordate.

ARTICOLO 17 (Vincolo di destinazione)

I beneficiari delle provvidenze concesse ai sensi del precedente art. 8, lett. a), devono obbligarsi a mantenere la continuità della destinazione dell' opera realizzata per la **durata di almeno anni quindici.**

ARTICOLO 18 (Riduzione e revoca dei contributi)

...la concessione del contributo può essere revocata se:

a) **l' iniziativa non venga realizzata conformemente a quanto stabilito nel provvedimento di concessione;**

b) **vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;**

c) **venga mutata la destinazione dell'impianto prima del termine previsto dal precedente articolo 17;**

d) **vengano apportate all' impianto ammesso al contributo modifiche sostanziali non preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale salvo che trattasi di necessità temporanee e straordinarie di disporre diversamente degli impianti e delle attrezzature sportive da parte delle Forze Armate.**

ARTICOLO 20 (Utilizzazione degli impianti)

L' utilizzazione degli impianti sportivi oggetto dei benefici della presente **legge dovrà essere garantita a tutti i cittadini, le associazioni ricreative e sportive, i gruppi scolastici operanti nell' ambito del territorio comunale ove gli impianti sono ubicati, ancorchè a pagamento e nel rispetto delle norme regolamentari per i singoli impianti.**

ARTICOLO 24 (Liquidazione ed erogazione)

Alla liquidazione ed erogazione dei contributi di cui al precedente art. 22 si provvede con Decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore, se delegato, **previa esibizione delle fatture quietanzate per un importo almeno pari alla spesa ammessa ed eventuale visita sopralluogo.**